

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26433** del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nata ad OMISSIS il OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avvocato Angelo Fiore Tartaglia, presso il cui studio sito in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro, nr. 266, ha eletto domicilio a mezzo dell'indicazione del relativo indirizzo P.E.C., avverso la determinazione dell'INPS di Sassari, nr. 7300 del 25.05.2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Difesa;

Uditi, nella pubblica Udienda del 16.06.2026, il relatore Dr. Tommaso Parisi, l'Avvocato Pierpaolo De Vizio, delegato dall'Avvocato Angelo Fiore Tartaglia, e l'Avvocato Marina Olla per l'INPS, non rappresentati i Dicasteri resistenti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

La ricorrente, in qualità di vedova di OMISSIS, già Ufficiale superiore dell'Esercito Italiano e deceduto il OMISSIS, ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale la suddetta Amministrazione ha respinto la domanda presentata in data OMISSIS di pensione privilegiata indiretta di reversibilità di 1^a Categoria a decorrere dal decesso del coniuge, affetto dall'infermità "NEOPLASIA MIELOPROLIFERATIVA-MICROCITOMA POLMONARE-TROMBOCITOSI".

Dagli atti risulta che il coniuge di parte attrice ha prestato servizio presso diversi teatri operativi, con particolare riferimento ad alcune missioni svolte all'estero negli anni dal 2002 al 2006, analiticamente indicate nell'atto introduttivo, svolgendo la propria attività in territori devastati dagli eventi bellici ivi svoltisi, nonché caratterizzati da un altissimo livello di contaminazione ed inquinamento a causa dell'uso massiccio di proiettili all'uranio impoverito, privo di qualsivoglia dispositivo di protezione personale, oltre ad essere sottoposto per anni in virtù del suo incarico sia all'amianto presente negli elicotteri, specialmente di tipo AB-205, sia ad ingenti quantità di polveri sollevate dai rotori dei mezzi aerei in parola, come risulta dai molteplici rapporti informativi versati nel fascicolo processuale. La ricorrente aveva presentato antecedentemente, il 20.02.2017, ulteriore istanza all'Amministrazione competente volta ad ottenere il riconoscimento del

coniuge defunto quale “soggetto equiparato a vittima del dovere”, con conseguente attribuzione dei benefici previsti al riguardo dal D.P.R. nr. 243 del 2006; il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha espresso parere negativo in data OMISSIS, in quanto la suddetta infermità non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ai sensi del D.P.R. nr. 461 del 2001 per assenza di esposizione prolungata ai fattori di rischio e per abitudine al fumo, con il precipitato che la prefata domanda è stata respinta dal Ministero della Difesa. Veniva quindi adito il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che all’esito del relativo giudizio, con Sentenza nr. OMISSIS del OMISSIS, riconosceva il nesso eziologico tra la patologia che aveva condotto a morte il “de cuius” ed il servizio dal medesimo prestato, accertando in capo al defunto Ufficiale lo status di “soggetto equiparato a vittima del dovere”.

Nell’atto introduttivo del giudizio, la difesa della ricorrente, mettendo in risalto le condizioni in cui ha prestato servizio il coniuge della propria assistita, quali l’esposizione prolungata alle nanoparticelle di uranio impoverito, all’amianto ed alle polveri dei rotori, nonché le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Sassari, ha dedotto l’erronea interpretazione della situazione di fatto, il difetto di istruttoria, l’inattendibilità ed apoditticità della motivazione, in diretta connessione con la violazione del D.P.R. nr. 90 del 2010 e del relativo rischio tipizzato, nonché con le recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nnrr. 12, 13, 14 e 15 del 07.10.2025, chiedendo l’accertamento del diritto della nominata OMISSIS a percepire il trattamento pensionistico indiretto privilegiato di 1^a Categoria della Tabella A, al lordo delle ritenute IRPEF, ai sensi dell’articolo 1, comma 211, della Legge nr. 23 del 2016, con la corresponsione degli arretrati

maturati oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto. In data 15.06.2026 la difesa della ricorrente ha versato in atti una memoria illustrativa concernente recente giurisprudenza in materia adottata da diversi plessi giurisdizionali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio con articolata memoria depositata in data 20.02.2026, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con articolata memoria depositata in data 23.04.2026, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 27.04.2026, in cui ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale, mentre nel merito sostenuto la correttezza del proprio operato alla luce della normativa di riferimento in materia di cumulo pensionistico.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'estromissione dal giudizio sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze che del Ministero della Difesa, per evidente difetto di legittimazione passiva.

Passando quindi al merito della questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, nel contesto della cornice ricostruttiva in rassegna, il primo aspetto da vagliare prioritariamente è la dipendenza o meno dell'infermità da causa di servizio. Su tale versante, si stima utile evidenziare che il coniuge defunto della ricorrente è stato riconosciuto quale "soggetto

equiparato a vittima del dovere” dal Tribunale di Sassari con la menzionata Sentenza; al riguardo, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, richiamata puntualmente dal Giudice ordinario nella pronuncia in rassegna, ha precisato che la descritta equiparazione presuppone non la semplice dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata, bensì la circostanza aggiuntiva e specifica che l’infermità sia stata contratta in particolari “condizioni ambientali ed operative”, ossia condizioni comunque implicanti l’esistenza o anche il sopravvenire di eventi straordinari e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto. Ma se questo è il presupposto imprescindibile per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, è chiaro che sussiste in maniera incontestabile, a monte, l’accertamento dell’infermità riscontrata come dipendente da causa di servizio, poiché siffatto elemento integra una condizione necessaria ma non ancora sufficiente per giungere alla suddetta equiparazione. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, la dipendenza della patologia che trasse a morte il defunto coniuge della ricorrente da causa di servizio è avvalorata in modo incontrovertibile proprio dal riconoscimento del suddetto status di vittima del dovere.

Chiarito tale profilo pregiudiziale, nel senso che la patologia che portò al decesso del coniuge di parte attrice deve essere riconosciuta come certamente dipendente da causa di servizio, la domanda promossa dalla ricorrente, tuttavia, non può essere accolta in quanto osta alla concessione della pensione privilegiata indiretta di reversibilità la circostanza dedotta dall’Istituto previdenziale, di carattere inoppugnabile ed oggettivo, secondo la quale

l'Amministrazione resistente, con provvedimento del OMISSIS, ha già liquidato in favore del defunto Ufficiale la pensione di inabilità in cumulo categoria IOCUM, iscrizione nr. OMISSIS, con decorrenza dal OMISSIS, a seguito di istanza in data OMISSIS; con successivo provvedimento del OMISSIS, l'Ente previdenziale, in accoglimento dell'istanza promossa dalla ricorrente il 09.02.2017, conferiva alla medesima la pensione ai superstiti, categoria SOCUM, iscrizione nr. OMISSIS, con decorrenza dall'OMISSIS.

In tale prospettiva, giova rilevare che la pensione in cumulo ai sensi dell'articolo 1, commi 239 e 240, della Legge nr. 228 del 2012, di cui si è avvalso il marito dell'interessata quando era ancora in vita, è uno strumento gratuito che consente di sommare contributi non coincidenti versati in diverse gestioni previdenziali, allo scopo di ottenere un trattamento di quiescenza unico. Laddove il richiedente abbia chiesto il cumulo in parola, la prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale questo Giudice intende prestare completa adesione assicurandone la continuità, ha precisato che il conferimento di un assegno unico rende incompatibile ed inconciliabile siffatto istituto con la commutazione di ogni singolo pro-rata in altra prestazione pensionistica, come nel caso della pensione privilegiata di cui al D.P.R. nr. 1092 del 1973, oggetto del presente gravame; in altre parole, la pensione liquidata in regime di cumulo contributivo, che presuppone una libera scelta del soggetto interessato da formalizzare con apposita istanza, come avvenuto nella fattispecie in esame, ha natura definitiva, irreversibile e non più modificabile, in quanto, una volta conseguita la stessa, non può essere richiesto ulteriore e più vantaggioso trattamento a valere sui medesimi contributi già presi in considerazione e computati attraverso la loro

sommatoria, al fine di evitare una doppia valorizzazione dei medesimi contributi già integralmente conteggiati a favore del richiedente, a mente della chiara disposizione riveniente dall'articolo 6 del D.P.R. nr. 1092 del 1973 (ex multis Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 279 del 2021, Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza nr 43 del 2024, Sezione Giurisdizionale Puglia, Sentenza nr. 157 del 2025). In conclusione, “electa una via non datur recursus ad alteram”, nel senso che la normativa in precedenza tratteggiata non ammette, una volta ottenuta la pensione in cumulo, la richiesta per la concessione di un diverso trattamento di quiescenza, con il precipitato che il provvedimento di reiezione emesso dall'INPS si rivela pienamente legittimo e scevro da vizi, sul rilievo assorbente che la libera scelta esercitata dall'interessato di usufruire della pensione in cumulo preclude in via definitiva la possibilità di valorizzare, successivamente e per una seconda volta, gli stessi contributi già conteggiati per la liquidazione del menzionato assegno unico.

Sussistono eccezionali motivi, considerando la natura della presente controversia, le notevoli difficoltà inerenti alla corretta interpretazione della cornice normativa di riferimento e l'oscillazione della giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

Il ricorso proposto da OMISSIS in quanto infondato.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 16.06.2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Depositato in Segreteria il 23/06/2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)

DECRETO

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del coniuge della ricorrente: in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del medesimo.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)